

Tassa automobilistica: l'ammissione al concordato preventivo interrompe l'obbligo anche se l'annotazione al pubblico registro interviene successivamente

L'annotazione al pubblico registro automobilistico del decreto di ammissione al concordato preventivo interrompe l'obbligo di pagamento del tributo per i periodi successivi alla data del provvedimento, anche se la trascrizione avviene in epoca successiva all'annualità accertata.

PROVVEDIMENTO	Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso, sentenza 22 maggio 2026, n. 198
DECISIONE	Ricorso accolto · esito favorevole al contribuente
OGGETTO	Avvisi di accertamento · tassa automobilistica regionale 2022

1. MASSIMA

L'annotazione al pubblico registro automobilistico del provvedimento di omologazione del piano di composizione della crisi da sovraindebitamento, ovvero del decreto di ammissione al concordato preventivo, interrompe l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica per i periodi d'imposta successivi alla data del provvedimento, fino alla chiusura della procedura o alla vendita dei veicoli.

Ciò vale anche quando la trascrizione intervenga in data successiva all'annualità oggetto di accertamento, purché il provvedimento sia anteriore: il ritardo dell'annotazione non è addebitabile all'impresa e, ove il pagamento del tributo fosse collegato alla trascrizione, l'organo della procedura avrebbe dovuto esserne reso edotto mediante notifica degli avvisi.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Articolo 5, comma 36, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito dalla l. 28 febbraio 1983, n. 53; articolo 168 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e articoli corrispondenti del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

3. FATTO E DECISIONE

La società in concordato preventivo impugnava gli avvisi di accertamento della tassa automobilistica per il 2022, deducendo la perdita della disponibilità dei veicoli in conseguenza del provvedimento dell'autorità giudiziaria.

La Corte accoglie il ricorso. Osserva che l'esenzione è ancorata all'indisponibilità del bene derivante dal provvedimento e che la successiva annotazione ha funzione di pubblicità, non costitutiva dell'effetto; il ritardo nella trascrizione, non imputabile alla contribuente, non può risolversi in un aggravio del tributo.

4. COLLOCAZIONE NELL'ORIENTAMENTO

Il tema — rapporto fra perdita di possesso, pubblicità automobilistica e obbligo tributario — ricorre nel contenzioso delle procedure concorsuali, dove i veicoli restano intestati all'impresa per periodi lunghi dopo l'apertura della procedura.

Le decisioni divergono sul valore dell'annotazione: alcune ne fanno condizione dell'esenzione, altre, come la presente, ne riconoscono la sola funzione dichiarativa, valorizzando la data del provvedimento. La differenza incide su annualità intere e riguarda un numero elevato di posizioni.

Pubblicato il 1 settembre 2026 · Redazione MassimarIA

Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.